Secondo il combinato disposto del Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30, del DPCM del 02/03/2021 e dell’ordinanza emessa dal Ministero della Salute in data 12/03/2021, **da lunedì 15 marzo il Piemonte è in zona rossa per 15 giorni.**

Pertanto, per quanto rileva ai fini delle attività e pratiche sportive, dal 15/03/2021 nel territorio della Regione Piemonte trovano applicazione le seguenti norme:

* sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
* sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, anche all'aperto
* fatto salvo quanto previsto in ordine agli eventi e alle competizioni sportive riconosciuti di preminente interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso;
* sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
* sono sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
* secondo quanto disposto dall’art. 11 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 14 marzo 2021, n. 37 è fatto divieto di accesso alle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici;
* è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
* è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
* sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP);
* sono consentiti gli allenamenti di atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.

In base a tali disposizioni - e a titolo maggiormente esemplificativo - si precisa che:

* impianti e centri sportivi: chiusi, salvo che per gli allenamenti degli atleti partecipanti alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli federali;
* eventi e competizioni: ammessi solo se di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP);
* eventi e competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva e relativi allenamenti: sospesi;
* allenamenti di atleti di enti di promozione sportiva: sospesi (come chiarito dalla comunicazione resa dal segretario generale del CONI del 17/03/2021 n° 0033013);
* attività motoria all’aperto (es: camminata per presa d’aria, passeggiatacon i propri familiari o con il cane, giro con la bici da passeggio): consentita ma in prossimità della propria abitazione, nel rispetto distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
* attività sportiva individuale all’aperto (es: running, uscite con i pattini, mountain bike, bici da corsa): ammessa mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri; non è obbligatorio indossare la mascherina durante lo svolgimento dell’attività sportiva, ma bisogna sempre portarla con se per indossarla quando necessario (ad esempio quando ci si ferma o nella fase del recupero passivo o in caso di eventuali infortuni); nell’ambito dell’attività sportiva individuale all’aperto è consentito entrare in un altro comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il comune di partenza;
* utilizzo delle aree attrezzate: non consentito;
* attività sportiva da contatto all’aperto: non ammessa;
* pratica sportiva in palestre, piscine e centri ricreativi: non ammessa.